



NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO

AVVISO ALLA CLIENTELA

Variazione normativa nell'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore.

In data 30 Dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (denominata Legge di Stabilità 2016) entrata in vigore il 1 gennaio 2016. In particolare, tra i numerosi interventi normativi apportati, i commi 898 ed 899 del citato provvedimento, modificano quelli che sono i limiti nell'utilizzo di denaro contante e titoli al portatore precedentemente fissati dal decreto Salva Italia, Legge n. 201 del 06 dicembre 2011, pari ad euro 1.000, fissando in **euro 3.000** il nuovo limite.

Pertanto il novellato **articolo 49, comma 1**, del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 ora prevede:

- **Il divieto di trasferire denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore di importo pari o superiore ad euro 3.000.** Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di monetica elettronica e Poste Italiane Spa.

Si segnala che la Legge di Stabilità 2016 non ha modificato gli altri commi del citato art. 49 del D.Lgs. 231/07.

Permangono pertanto invariati i seguenti divieti:

- divieto di emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori ad euro 1.000 privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5);
- obbligo di mantenere il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore al di sotto di euro 1.000 (art. 49, comma 12);
- divieto di girare all'incasso assegni bancari e postali all'ordine del traente a soggetti diversi dalle banche o da Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 6);
- obbligo di indicare, su assegni circolari e vaglia (postali e cambiari), le generalità del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 7);
- obbligo, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, di comunicazione alla banca, da parte del cedente, dei dati relativi al cessionario, dell'accettazione di questi e della data del trasferimento (art. 49, comma 14).

Il personale della Banca rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.